

Indirettamente, quindi, viene confermata la necessità di inviare il prospetto paga negli stessi tempi previsti per il versamento dello stipendio (che di norma scatta a fine mese o nei primi giorni di quello successivo).

## Sanzioni busta paga

Per quanto concerne le **sanzioni** relative ai mancati obblighi legati al **prospetto paga**, il comma 7 dell'art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha introdotto una struttura progressiva per **fasce di gravità**:

- da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori o se si perpetra per un periodo fino a 6 mensilità;
- da 600 a 3.600 euro se riguarda più di 5 lavoratori o supera i 6 mesi;
- da 1.200 a 7.200 euro se riguarda più di 10 lavoratori o più di 12 mesi.

Viene inoltre disposto che le sanzioni relative alla **mancata consegna** della busta paga non si applichino nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga, mediante la consegna al lavoratore di copia delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro. In tale ipotesi il datore di lavoro rimane però sanzionabile ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Se vuoi aggiornamenti su *busta paga*, *Contratti di lavoro* inserisci la tua email nel box qui sotto:

Scrivi la tua email...

 **Iscriviti**

SI  NO Ho letto e acconsento l'[informativa sulla privacy](#)

SI  NO Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing